

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• PUBBLICATO IL DECRETO 2-5-2010 SULLA FILIERA CORTA

Arriva il coefficiente 1,8 per i certificati verdi

A impianti sopra 1 MW il Gse riconoscerà un coefficiente di moltiplicazione di 1,8 per ogni MWh elettrico prodotto, a patto che le biomasse siano ottenute entro un raggio di 70 km dall'impianto che le utilizza

di **Marino Berton**

Dopo due anni e oltre 5 mesi, una serie di confronti e approfondimenti circa la liceità della filiera corta e la sua accoglibilità da parte della Commissione europea, il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) di concerto con il Ministero dello sviluppo economico che detta le regole per tracciare e rintracciare le biomasse destinate alla produzione di energia elettrica e per ottenere il coefficiente di moltiplicazione dei certificati verdi è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso 5 maggio.

Il provvedimento trae origine da un percorso legislativo assai tortuoso, iniziato con la legge finanziaria del 2007, proseguito con la Finanzia-

ria del 2008 e dal suo «collegato» (n. 222/2007) e infine completato con la legge 99/2009 che all'art. 42 ne ha abrogato alcune parti.

Cosa dice il nuovo decreto

Il risultato alla fine è il seguente: all'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a biomasse, della potenza superiore a 1 MW, è riconosciuto un coefficiente di moltiplicazione dei certificati verdi pari a 1,8. Ma le biomasse utilizzate devono provenire da filiera corta, ovvero essere ottenute entro un raggio di 70 km dall'impianto che le utilizza. In alternativa le biomasse possono provenire da accordi di filiera o contratti quadro ai sensi degli art. 9 e 10 del dlgs 102/2005.

La legge n. 222/2007 prevedeva che, entro 60 giorni dalla sua emanazione, un apposito decreto interministeriale avrebbe dovuto definire «le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera». Ecco dunque finalmente il decreto che, ben oltre i 60 giorni previsti, ha colmato questo vuoto.

Il testo precisa che per «biomassa da filiera corta» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprese sostanze vegetali

Sarà Agea l'organismo preposto al controllo dei dati circa la provenienza delle biomasse

Come individuare il comune in cui si produce la biomassa

Tipologie di biomassa e biogas (*)	Comune amministrativo del luogo di produzione della biomassa da filiera corta
Colture dedicate agricole e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate
Gestione del bosco	Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio
Residui di campo delle aziende agricole	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo
Residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa dell'impresa di trasformazione
Residui di zootecnia	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa di produzione di residui zootecnici

(*) Di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto Mipaaf 2 maggio 2010.

e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del Comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa. Per quanto riguarda la tracciabilità, il produttore di energia dovrà acquisire, trasmettere al Mipaaf e conservare, per ogni singolo fornitore della biomassa, una serie di informazioni di dettaglio circa i fornitori stessi, le specie di ciascuna materia prima, la relativa superficie e i dati catastali, il quantitativo di prodotto ottenuto.

In questo modo il Mipaaf potrà comunicare al Gse l'esito della verifica e, se positiva, quest'ultimo potrà riconoscere il coefficiente di moltiplicazione di 1,8 al numero dei certificati verdi ottenuti, per ogni MWh elettrico.

Un esempio

Per esemplificare, immaginiamo un impianto della potenza di 2 MW elettrici, alimentato a cippato prodotto da una cooperativa forestale che opera entro il raggio di 70 km. Se l'impianto funziona a pieno regime per 8.000 ore all'anno alla potenza di picco, nello stesso arco di tempo avrà prodotto circa 16.000 MWh elettrici, che equivalgono a 16.000 certificati verdi, uno per ciascun MWh elettrico.

Ora, con il provvedimento in questione, il numero dei certificati verrà moltiplicato per 1,8 con il risultato di poter collocare sul mercato 28.800 certificati verdi, oltre all'energia elettrica prodotta. Questo meccanismo incentivante non va confuso con la tariffa omnicomprensiva di 0,28 euro per kWh elettrico immesso in rete (incentivo + energia prodotta) riservata agli impianti a biomasse e biogas con la potenza non inferiore a 1 MW. In questo caso l'attuale normativa non prevede alcun criterio di tracciabilità.

Iter amministrativo per la tracciabilità

Per quanto riguarda la vicenda della tracciabilità, il percorso amministrativo non è ancora concluso. Infatti il Mipaaf dovrà ora predisporre una procedura tecnica che indichi le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente di moltiplicazione.

Per il controllo dei dati raccolti circa le biomasse utilizzate, il Ministero dell'agricoltura si avvarrà di Agea come già è stato previsto per la tracciabilità degli oli vegetali. •